

## ALLEGATO ESEMPLIFICATIVO

*Di seguito le **SOLUZIONI SEMPLIFICATE**, la cui adozione è ipotizzabile da parte delle **IMPRESE/GRUPPI A BASSO PROFILO DI RISCHIOSITÀ**, secondo quanto rappresentato nel paragrafo della relazione di presentazione dello schema regolamentare, dedicato alla proporzionalità.*

Articolo 5,  
comma 2, lettera  
d)

(Organo  
amministrativo –  
accorpamento  
documento  
politiche)



*Soluzione organizzativa “semplificata” prevista dal presente schema regolamentare*

*Le imprese possono, in ragione della ridotta natura, portata e complessità dell’attività dell’impresa e dei rischi inerenti, accorpate in un unico documento le politiche relative alla funzione di gestione del rischio ed alla conformità alle norme.*

Articolo 6  
(Comitato per il  
controllo  
interno e i  
rischi)



*Soluzione organizzativa “semplificata” prevista dal presente schema regolamentare*

***Le imprese che, in ragione della ridotta natura, portata e complessità della propria attività e dei rischi inerenti, non costituiscono il Comitato di cui al presente articolo garantiscono l’osservanza dell’articolo 17, comma 3, incaricando almeno un membro dell’organo amministrativo, adeguatamente competente in materia e privo di deleghe, di monitorare l’adeguatezza ed il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi e di riferire all’organo amministrativo le relative risultanze.***

Articolo 17  
(Obiettivi del  
sistema di  
gestione dei  
rischi)



*Soluzione organizzativa “semplificata” prevista dal presente schema regolamentare*

***Le imprese che, in ragione della ridotta natura, portata e complessità della propria attività e dei rischi inerenti, non costituiscono il Comitato di cui all’articolo 6, garantiscono l’osservanza dell’articolo 17, comma 3, incaricando almeno un membro dell’organo amministrativo, adeguatamente competente in materia e privo di deleghe, di monitorare l’adeguatezza ed il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi e di riferire le risultanze all’organo amministrativo.***


Art. 27  
(Struttura  
delle funzioni  
fondamentali)




*Soluzione organizzativa “semplificata” prevista dal presente schema regolamentare*


Le imprese possono, in ragione della ridotta natura, portata e complessità della propria attività e dei rischi inerenti, esternalizzare le quattro funzioni fondamentali (vedi box relativo art. 63) e, per le sole funzioni di gestione dei rischi, di conformità alle norme ed attuariale, ricorrere a risorse appartenenti ad altre unità aziendali, adottando presidi tali da assicurare il rispetto del principio della separatezza dei compiti e prevenzione dei conflitti di interesse\*.

*\*A titolo meramente esemplificativo, si fornisce una rappresentazione grafica che schematizza possibili soluzioni organizzative eventualmente adottabili dalle imprese (art.27):*





*\*A titolo meramente esemplificativo, si fornisce una rappresentazione grafica che schematizza possibili soluzioni organizzative eventualmente adottabili dalle imprese (art. 28):*



\*Tale soluzione organizzativa richiede, tuttavia, l’adozione da parte dell’impresa di specifici presidi al fine di garantire: i) l’indipendenza e l’autonomia di giudizio del titolare della funzione che sia al tempo stesso membro dell’organo amministrativo e che a tale organo riporta; ii) la capacità dello stesso organo amministrativo complessivamente considerato - che è ultimo responsabile del sistema di governance - di valutare l’operato del titolare della funzione, assicurando un’adeguata dialettica con lo stesso.

Art. 35  
(Obiettivi della  
funzione di  
revisione  
interna)



*Soluzione organizzativa “semplificata” prevista dal presente schema regolamentare*

Le imprese, in ragione della ridotta natura, portata e complessità della propria attività e dei rischi inerenti, possono usufruire della facoltà di cui al comma 3 del presente articolo, in via eccezionale e residuale, laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 271, paragrafo 2, degli Atti delegati e sia rispettato quanto previsto dal comma sopra menzionato dell'articolo 35.

Art. 43  
(Comitato  
remunerazio  
ni)



*Soluzione organizzativa “semplificata” prevista dal presente schema regolamentare*

Le imprese, in ragione della ridotta natura, portata e complessità della propria attività e dei rischi inerenti, possono, come previsto dall'articolo 43, non costituire il Comitato remunerazioni. In tale caso garantiscono l'osservanza di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo (il consiglio di amministrazione assicura lo svolgimento dei compiti che gli sarebbero assegnati, avendo cura di prevenire conflitti di interesse).

Art. 72  
(Comitati  
consiliari)  
A livello di  
gruppo



*Soluzione organizzativa "semplificata" prevista dal presente schema regolamentare*

*Il gruppo che, in ragione della ridotta natura, portata e complessità dell'attività e dei rischi inerenti, sia qualificabile come gruppo di minori dimensioni e/o complessità e non costituisca presso la USCI il Comitato per il controllo interno e i rischi, garantisce a livello di gruppo l'osservanza dell'articolo 17, comma 3, incaricando almeno un membro dell'organo amministrativo della USCI, adeguatamente competente in materia e privo di deleghe, di monitorare l'adeguatezza ed il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi di gruppo e riferire le risultanze all'organo amministrativo della USCI.*

Art. 88  
(Funzioni  
fondamentali  
di gruppo)



*Soluzione organizzativa "semplificata" prevista dal presente schema regolamentare*

*Le USCI, in ragione della ridotta natura, portata e complessità dell'attività e dei rischi inerenti al gruppo, possono:*

- 1) per le sole funzioni di gestione dei rischi, di conformità alle norme ed attuariale, ricorrere a risorse appartenenti ad altre unità aziendali;*
- 2) per le sole funzioni di gestione dei rischi, di conformità alle norme ed attuariale assegnare la titolarità ad un membro dell'organo amministrativo della USCI medesima, se sono soddisfatte le condizioni previste dalla disposizione dedicata a livello individuale. L'assegnazione al membro dell'organo amministrativo potrebbe riguardare anche più di una funzione (ad eccezione di quella di revisione interna), nell'ulteriore osservanza del requisito di specifica professionalità richiesto in capo al titolare di ogni funzione.*

*Il ricorso alle facilitazioni e semplificazioni riconosciute dalle disposizioni sopra richiamate è il risultato di scelte operate dall'impresa o dal gruppo, adeguatamente formalizzate e motivate, ai fini dell'utilizzo delle soluzioni applicative sopra descritte, in ragione del principio di proporzionalità (declinato verso il basso).*